



COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Viale Europa, 10 – 35010 Borgoricco (Padova)
Tel. 049.5798013/153 – Fax. 049.9335726
c.f. 80008850283 – p. IVA 01502870288

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 2003

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO MUNICIPALE DELLE
ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 – Principi

Il Comune di Borgoricco valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva, operante nel territorio e che persegue finalità riconosciute di interesse locale.

ART. 2 – Finalità

Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle libere forme associative, nonché la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, istituisce, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, il *Registro Municipale delle Associazioni operanti nel territorio comunale*.

ART. 3 – Requisiti

Per l'iscrizione al Registro, al quale possono accedere tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune sia in via esclusiva che come articolazioni di organismi operanti a livello sovracomunale e i Comitati di frazione previsti dall'art. 40 dello Statuto, sono richiesti i seguenti requisiti:

- 3.1. Agire nell'ambito territoriale comunale da almeno un anno.
- 3.2. Avere almeno una delle seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità della vita e le relazioni umane;
 - b) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - c) tutelare la persona, la famiglia, l'infanzia, gli anziani, i lavoratori e i consumatori;
 - d) la difesa e la promozione dei diritti umani;
 - e) promuovere iniziative per lo sviluppo culturale, l'educazione permanente; per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-storico e culturale locale;
 - f) promuovere iniziative di carattere ricreativo-culturale rivolte alla popolazione di Borgoricco;
 - g) valorizzare l'economia del territorio comunale e delle sue attività;
 - h) promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa come educazione e formazione;
 - i) tutelare l'ambiente.
- 3.3. Agire senza finalità di lucro;
- 3.4. Avere un numero di aderenti, residenti a Borgoricco, non inferiore a 10 (dieci) se l'organismo è presente in via esclusiva nel territorio comunale e non inferiore a 5 (cinque), se articolazione di organismi operanti a livello sovracomunale.

ART. 4 – Prerogative delle Associazioni iscritte

L'iscrizione al Registro, ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 dello Statuto comunale:

- 4.1. è condizione essenziale:
 - a) per l'accesso alle strutture e ai servizi municipali;
 - b) per fruire di benefici economici;

- c) per fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte;
- 4.2. Con l'iscrizione le Associazioni hanno diritto a:
- a) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali municipali, relativi a questioni attinenti agli obbiettivi propri dell'associazione. Analogamente, verranno trasmesse copie degli atti e delle deliberazioni che riguardano le stesse materie;
 - b) ricevere nella propria sede sociale tutte le informazioni che siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite;
 - c) partecipare ai lavori delle Consulte di partecipazione temporanee o permanenti, su settori e problematiche specifiche a seconda degli ambiti di appartenenza;
 - d) presentare proposte, e interrogazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale.
- 4.3 Con l'iscrizione le Associazioni e i Gruppi si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali convocate dall'Amministrazione comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere problemi di comune interesse.
- 4.4. Almeno dieci associazioni iscritte al Registro possono chiedere all'Amministrazione la convocazione di riunioni pubbliche, finalizzate ad acquisire informazioni e a dibattere problematiche specifiche di interesse generale. L'Amministrazione indirà l'Assemblea di regola entro i successivi trenta giorni.

ART. 5 - Modalità di iscrizione

L'Associazione o il Comitato di frazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che intende essere iscritta al Registro, deve presentare istanza scritta al Sindaco, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro il termine suppletivo che verrà stabilito dalla Giunta comunale (1).

La domanda in carta semplice deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) organigramma con le relative responsabilità associative;
- c) scheda informativa sul numero dei soci iscritti;
- d) relazione sugli interventi attuati;
- e) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'Associazione stessa;
- f) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'Associazione.

Deve indicare inoltre:

- g) l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni ecc., a livello provinciale, regionale e nazionale;
- h) la persona cui è conferita la legale rappresentanza con specificato il domicilio ed il recapito telefonico e la sede sociale e/o recapito dell'Associazione.
- i) l'ambito di appartenenza in cui si chiede l'inserimento.

L'atto costitutivo e/o lo Statuto di cui al precedente punto a) deve contenere:

- 1) gli scopi e le attività dell'associazione;
- 2) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- 3) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e il recesso dei soci;
- 4) le norme che disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale, regionale, nazionale).

All'iscrizione al Registro provvede il Sindaco, sulla base della domanda di iscrizione, dei documenti presentati e dell'istruttoria dell'ufficio di Segreteria. All'Associazione sarà assegnato l'ambito di appartenenza secondo la seguente classificazione:

1. Cultura / Educazione permanente / Diritti umani

2. Sanità / Assistenza / Emarginazione / Problemi sociali
3. Ambiente / Natura
4. Economia / Lavoro / Previdenza
5. Sport
6. Tempo libero
7. Associazioni d'arma
8. Comitati di frazione

La decisione del Sindaco sarà comunicata al rappresentante dell'Associazione, con le dovute motivazioni in caso di diniego.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – Aggiornamento

L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione al Registro:

- a) ad aggiornare la scheda informativa sulla consistenza degli associati, distinguendo tra residenti nel Comune e residenti in altri comuni.
- b) a comunicare, in caso di rinnovo delle cariche sociali, il nominativo del legale rappresentante con specificato il domicilio ed il recapito telefonico;
- c) a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente a quanto previsto agli artt. 3 e 5;

Qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Associazione, l'Amministrazione comunale rilevasse nel corso del triennio di iscrizione, il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, il Sindaco procederà alla revisione dell'iscrizione.

ART. 7 – Rinnovo

L'iscrizione al Registro ha validità triennale e verrà riesaminata, su presentazione dell'istanza di rinnovo entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di validità dell'iscrizione in corso.

ART. 8 - Pubblicità

Il registro è depositato presso l'ufficio di segreteria e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

ART. 9 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, in particolare quanto stabilito dallo Statuto comunale di Borgoricco, dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dalle leggi n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale, nonché dal D. Lgs. n. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Le Associazioni operanti ed esistenti nel territorio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in possesso di tutti gli altri requisiti, possono derogare al requisito previsto dal punto 3.4 del precedente art. 3.